



ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



Sistema di gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2008



Dipartimento Provinciale di Treviso

Via Santa Barbara, 5/a
31100 Treviso Italy
Tel. +39 0422 558515
Fax +39 0422 558516
e-mail: daptv@arpa.veneto.it
PEC: daptv@pec.arpav.it



REGIONE DEL VENETO

Class. X.20.07

Spett.le
Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Unità Organizzativa Commissioni
VAS VINCA NUVV
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Spett.le
Comune di Asolo
comune.asolo.tv@pecveneto.it

Spett.le
Provincia di Treviso
Servizio Urbanistica Pianificazione
Territoriale e SITI
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Variante parziale al PRG – varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili nel Comune di Asolo - Parere

In riferimento alla Vs nota Prot. 89613 del 06/03/2017 (Prot. ARPAV 21893 del 06/03/2017), di cui all'oggetto, esaminata la documentazione, si evidenzia quanto segue.

In merito alla qualità delle acque sotterranee si indichi che in comune di Asolo è presente il pozzo n.535 della rete di monitoraggio ARPAV e i dati riportati in tabella di pag.13 si riferiscono a tale pozzo.

Per i dati più aggiornati sulla qualità delle acque si può far riferimento ai rapporti regionali e provinciali disponibili sul sito web di ARPAV alla pagina:

<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/riferimenti/documenti>

A pag. 25, nella colonna relativa alle criticità delle acque sotterranee, si precisi che si evidenziano criticità connesse a solventi clorurati.

Relativamente alla matrice suolo, va osservato che il Rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS, pur riportando una sufficiente ricognizione del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo (se pur priva di elementi cartografici), nella fase di valutazione degli effetti sull'ambiente (cap. 6 del Rapporto) non vengono considerati gli elementi di analisi riportati al cap. 3. In questo modo si ha una non completa visione e quantificazione dei positivi impatti derivanti dal provvedimento di cui trattasi; sarebbe stato più opportuno riportare una sintetica valutazione dei diversi benefici derivanti alla collettività (capacità produttiva, capacità protettiva, mitigazione del clima, stoccaggio del carbonio, ecc.) dal permanere delle superfici allo stato coltivato o naturale, a sostegno della valenza positiva della decisione assunta.

Con le precisazioni sopra espresse, l'intervento, in adempimento al comma 1 art. 7 della L.R. n. 4/2015, è coerente con le finalità di riduzione del consumo di suolo della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (art. 2,

comma 1, lett. d).

Infatti la mancata trasformazione delle aree oggetto di variante ha impatti positivi sul mantenimento del valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Inoltre l'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili solo a costi non sostenibili.

Rimanendo a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti si porgono distinti saluti.

*Il Direttore del Dipartimento
Ing. Loris Tomiato*